

determinano variazioni di essa, ed eventualmente perseguito.

Invece l'anagrafe tributaria è costituita alla base di un nuovo ordinamento interno degli uffici, per l'apprestamento dei mezzi di indagine e la raccolta e la utilizzazione dei dati e degli elementi più vari rilevati al nome di ogni cittadino. Quindi, con questi elementi, gli Uffici distrettuali delle imposte avranno tutto il materiale per poter giudicare equamente e saggiamente per una maggior giustizia contributiva.

È opportuno fare una raccomandazione, ed è questa: che cioè le norme del Ministero agli Uffici distrettuali delle imposte siano chiare e tempestive, perchè essi possano apprestare i servizi; che non siano menomati nella loro funzione o appesantiti, ma che siano piuttosto snelliti e alleggeriti di ogni pratica burocratica.

In ultimo ho il dovere di ringraziare il Ministro delle finanze...

PRESIDENTE. Glie lo dirà il Sottosegretario di Stato.

CASILLI ...che con un saggio provvedimento ha voluto accogliere la mia raccomandazione fatta un anno fa da questa tribuna, circa le valutazioni sulle tasse di Registro, successione, trasferimenti di proprietà. Come ebbi a dichiarare, io ritenevo inutile l'intervento delle Intendenze di finanza nella valutazione delle tasse di successione, di registro e delle tasse di trasferimento.

Ritenevo che bastasse il giudizio di stima dell'Ufficio tecnico erariale e dicevo che questo giudizio di stima poteva essere ampiamente vagliato e valutato dal procuratore del Registro e che era inutile che ulteriormente passasse alle Intendenze di finanza, insufficientemente attrezzate per poter giudicare nel campo tecnico.

Il Ministro delle finanze, accogliendo in pieno questo mio desiderio, ha eliminato questa incongruenza togliendo la funzione all'Intendenza di finanza e lasciando gli Uffici del registro arbitri nella valutazione delle successioni e arbitri di poter concordare, attraverso i loro uffici, con il contribuente, senza limitazione di cifra.

Anche in questo campo è stato abolito il giudizio di stima, che costituiva un aggravio, sia per l'Amministrazione finanziaria, la quale non vedeva mai risolte le proprie controversie, sia nei confronti dei contribuenti, i quali non solo andavano incontro ad oneri non indifferenti, ma vedevano trascinati, per lunghi anni, i loro interessi senza una risoluzione concreta.

Sono state costituite all'uopo e per gli eventuali ricorsi le Commissioni distrettuali e provinciali in due sezioni, e cioè la prima sezione per le imposte dirette e la seconda per le imposte indirette. Quest'ultima, nel giudizio, si sostituisce alle Intendenze di finanza.

Il Ministero delle finanze ha chiarito un dubbio della Giunta del bilancio, asserendo che anche per le imposte indirette è ammesso il ricorso alla Commissione centrale.

Concludo affermando che questo è un decreto organico, un decreto che merita tutta la nostra

approvazione ed il Ministro delle finanze, con sensibilità veramente fascista, ha fatto cosa grata alle organizzazioni sindacali chiamandole a collaborare in questo delicato settore.

Io sono sicuro che le organizzazioni sindacali collaboreranno con quella fede e con quella competenza che le contraddistingue, per il maggiore e migliore rendimento della finanza dello Stato, che è elemento essenziale per il potenziamento dell'Italia Imperiale e fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari ».

La Commissione ha proposto a quest'articolo unico il seguente emendamento:

« Al 1° comma dell'articolo 8 è sostituito il seguente:

« Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, tenuto conto dei dati ed elementi di cui al secondo comma dell'articolo 9, stabiliscono d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti, da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile ».

Il Governo lo accetta?

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo a partito quest'emendamento.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico secondo il testo della Commissione, accettato dal Governo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari, con la seguente modificazione:

« Al 1° comma dell'articolo 8 è sostituito il seguente:

« Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, tenuto conto dei dati ed elementi di cui al secondo comma dell'articolo 9, stabiliscono d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti, da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile ».